CAMERA DEI DEPUTATI N. 3810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMOIRANO, BARTOLICH, CORDONI, SERGIO FUMAGALLI, GARDIOL, LABATE, RIZZA, SAONARA, SERVODIO, STANISCI

Norme concernenti l'uso della denominazione « panificio »

Presentata il 3 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il pane rappresenta da sempre non solo il prodotto base dell'alimentazione umana, ma identifica usi, costumi e tradizioni di un popolo. Il nostro Paese vanta antiche tradizioni nella produzione del pane, frutto di tecniche produttive artigianali giunte miracolosamente intatte fino ai nostri giorni. Un grande patrimonio fatto nella maggior parte dei casi di piccole imprese spesso a livello familiare, che si tramandano il mestiere di generazione in generazione.

Si tratta di un'attività che va dunque opportunamente salvaguardata e valorizzata per non compromettere la sopravvivenza di antiche imprese di panificazione, che nei centri cittadini e nei vecchi borghi rappresentano da sempre dei punti di riferimento per la collettività custodendo tradizioni produttive locali ormai radicate da secoli.

La presente proposta di legge si prefigge proprio questo obiettivo e scaturisce dalla necessità di regolamentare l'uso della denominazione di « panificio » riservandola esclusivamente alle imprese di panificazione in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e che effettuino il ciclo completo della lavorazione del pane, dalla formazione dell'impasto fino alla sua completa cottura. Tale esigenza è particolarmente sentita per qualificare e designare con chiarezza al consumatore il luogo dove quotidianamente viene approntato e venduto il pane fresco, luogo, il « panificio », che non deve essere confuso, come spesso invece accade, con le generiche rivendite di alimentari dove viene solo commercializzato il pane prodotto da altri soggetti. In questa maniera il consumatore potrà essere certo che il pane che acquisterà nel luogo denominato « panificio » è stato ivi interamente prodotto da operatori professionalmente preparati che assicurano elevati *standard* qualitativi di genuinità e di

freschezza, oltre ad assolvere a tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.

La presente proposta di legge si compone di soli due articoli.

L'articolo 1 stabilisce che può legalmente denominarsi « panificio » quella impresa che produca pane in forza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e che effettui comunque tutte le fasi di produzione. L'impresa che presenti questi requisiti può usare la denominazione di « panificio » in tutte quelle forme atte ad individuare l'impresa nei rapporti commerciali con i terzi, quindi anche nella propria insegna e nel proprio marchio.

L'articolo 2 prevede che le violazioni della legge siano punite con ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge è esercitata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (comma 2).

È il caso di sottolineare che anche altri Paesi europei si stanno muovendo legislativamente per tutelare opportunamente l'attività della pianificazione adottando provvedimenti in linea con lo spirito che anima la presente proposta di legge. Il governo francese, ad esempio, per anni spettatore inerte di fronte alla lenta ma inarrestabile scomparsa dei tradizionali panifici artigiani, ha di recente cercato di correre ai ripari: il Ministero del commercio e dell'artigianato ha emanato il decreto 12 dicembre 1995, che regolamenta l'uso dell'insegna *boulangerie*, riservandola alle sole imprese che svolgono le diverse fasi della produzione del pane.

In conclusione, con il presente provvedimento, di cui si auspica una rapida approvazione, si pensa di contribuire alla salvaguardia delle tradizioni di panificazione del nostro Paese, essendo il pane un bene di assoluta importanza che deve essere conservato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione).

1. Ai fini delle disposizioni vigenti, per « panificio » si intende l'impresa che esercita l'attività di produzione del pane in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, provvedendo a tutte le diverse fasi produttive, dalla formazione dell'impasto fino alla sua completa cottura.

2. La denominazione di « panificio » è riservata alle sole imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e può essere usata in ogni forma atta ad individuare ed identificare l'impresa, ivi comprese l'insegna ed il marchio.

ART. 2.

(Sanzioni e vigilanza).

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300 mila a lire 1 milione.

2. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DDL13-3810
Lire 500